

**NOTA INFORMATIVA PER TUTTI I VEICOLI  
PRODOTTO NUOVA 1<sup>a</sup> GLOBAL  
Convenzione Camper Sereno**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALL'R.C.**  
*(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del  
Regolamento ISVAP n. 35/2010)*

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.  
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Ricordiamo che presso L'Agenzia di Casalecchio di Reno (Bo), Via Lido, 3/2 -o accedendo al sito internet [www.campersereno.it](http://www.campersereno.it)- è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali**

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.  
Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 – via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 0264021.

Sito Internet: [www.milass.it](http://www.milass.it)

Email: [milass@milass.it](mailto:milass@milass.it)

MILANO ASSICURAZIONI è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00010.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a: 04/2013)**

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'impresa è pari ad € 894.788.866, con capitale sociale pari ad € 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 521.106.266.  
L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 100,3%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della società [www.milass.it](http://www.milass.it).

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A è sottoposta a controllo da parte dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con sede a Roma in via del Quirinale 21 – C.A.P. 00187.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

### DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI “PROTEZIONE RISCHI” ED “ASSISTENZA STRADALE”

#### CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

#### FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

#### LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

#### LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

#### MILANO ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

#### MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto. E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

#### PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

#### POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *MILANO ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

#### PREMIO



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione  
20161 Milano - Via Serbelloni, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00010 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

### **PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

## **DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "PROTEZIONE RISCHI"**

### **ACCESSORIO**

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

### **AIRBAG**

Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

### **APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI**

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

### **ASSICURATO**

Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

### **ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO**

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

### **ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE**

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

### **BENEFICIARIO**

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di *Infortunio*.

### **CAPITALE ASSICURATO**

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

### **CARROZZERIE CONVENZIONATE**

Carrozzerie con le quali *MILANO ASSICURAZIONI* ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la *Liquidazione* diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto.

### **CARTA VERDE**

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- ❖ attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- ❖ adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

### **CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)**

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

### **DANNI DIRETTI**

Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.

### **DEGRADO D'USO**

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

### **DENUNCIA**

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

### **EFFRAZIONE**

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

### **EUROTAX**

Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione.

Tale pubblicazione si articola in "*Eurotax blu*" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed "*Eurotax giallo*" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

### **FENOMENO ELETTRICO**

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

### **FRANCHIGIA**

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

### **IMPIANTO ANTIFURTO**

Dispositivo finalizzato ad impedire il *Furto*.

### **INCENDIO**

Combustione con sviluppo di fiamma.

### **LIQUIDAZIONE**

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

### **MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

### **PRETENSIONATORE**

Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in tensione.

#### **QUATTORRUOTE**

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

#### **REGOLA PROPORZIONALE**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*. E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

#### **SCOPERTO**

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

#### **SCOPPIO**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

#### **SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE**

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

#### **SOTTOASSICURAZIONE**

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del *Sinistro* (ved. **REGOLA PROPORZIONALE**).

#### **STABILMENTE INSTALLATO**

Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli *Accessori* e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

#### **TELONI**

Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.

#### **Definizioni relative alla Garanzia "*Infortuni del conducente*"**

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia "*Infortuni del conducente*"**:

**Frattura:** soluzione di continuita' del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuita' e contiguita' con l'osso;**

**Gessatura:** mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

**Invalidità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

**Istituto di cura:** ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

**Ricovero:** degenza in un *Istituto di cura* che comporti almeno un pernottamento.

### **Definizioni relative alla Garanzia “Tutela giudiziaria”**

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia “Tutela Giudiziaria”**:

**Contravvenzione:** violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;

**EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA:** la Compagnia cui *MILANO ASSICURAZIONI* affida la gestione dei *Sinistri Tutela giudiziaria*;

**Sinistro:** l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;

**Spese di giustizia:** spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

**Spese di soccombenza:** spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.

### **Definizioni relative alle “Condizioni integrative infortuni del proprietario” riportate nella sezione “NON SOLO AUTO”**

Le definizioni che seguono sono **specifiche delle sole “Condizioni integrative Infortuni del proprietario”**:

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

**Invalidità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

## **DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “ASSISTENZA STRADALE”**

### **ABITAZIONE**

La residenza dell'*Assicurato* al momento del *Sinistro*.

### **ASSICURATI**

Gli occupanti del *Veicolo* indicato in *Polizza*, purchè residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

## **CODICE PRODOTTO ASSISTENZA**

Il numero indicato in *Polizza* in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata.

## **DESTINAZIONE**

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

## **ÉQUIPE MEDICA**

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

## **IMPRESA**

Sede di lavoro presso la quale l'*Assicurato* svolge prevalentemente la sua attività.

## **INFORTUNIO STRADALE**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

## **SINISTRO**

Ogni evento imprevedibile (ad esempio: *incidente stradale, guasto meccanico, guasto elettrico, Incendio o Furto totale o parziale*), che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

## **STRUTTURA SANITARIA**

*l'Istituto di cura* o la clinica di *Ricovero* dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

## **VEICOLO**

Il mezzo che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

### **Definizioni relative alla Garanzia "ASSISAT"**

Le definizioni che seguono sono **specifiche del solo pacchetto di Assistenza Stradale "ASSISAT"**:

***Abitazione***: la residenza anagrafica dell'*Assicurato*.

***Assicurato***: gli occupanti del *Veicolo*, purchè residenti in Italia.

***Centro Servizi***: centro servizi Viasat.

***Codice personale di riconoscimento***: numero indicato in *Polizza*, in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata, che la *Struttura Organizzativa* può richiedere all'*Assicurato* per erogare l'*Assistenza* quando l'*Assicurato* stesso non sia stato in grado di fornire con precisione le altre indicazioni richieste.

***Destinazione***: la località meta del viaggio.

**Disturbo post traumatico da stress:** l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che si strutturano come conseguenza di *Infortunio*, *Furto* o *Rapina*.

**Équipe medica:** gruppo di medici qualificati reperibili presso la *Struttura Organizzativa* 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

**Famigliari:** il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l'*Assicurato*.

**Furto:** il reato previsto dall'articolo 624 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

**Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, intervenute a seguito:

- della circolazione del *Veicolo*;
- di *Furto* o *Rapina*, tentati o consumati, del *Veicolo* o di oggetti che si trovano a bordo dello stesso.

**Luogo dell'assistenza:** località ove si trova l'*Assicurato*, presso la quale la *Struttura Organizzativa* è chiamata ad erogare le coperture previste.

**Polizza:** la scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *MILANO ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

**Rapina:** il reato previsto dall'articolo 628 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

**Sinistro:** ogni evento imprevedibile che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

**Sistema:** dispositivo elettronico di rilevazione satellitare GPS e comunicazione GPRS tramite SIM Card, installato sul *Veicolo*.

**Struttura Organizzativa:** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

**Struttura Sanitaria:** l'*Istituto di cura* o la clinica di *Ricovero* dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

**Veicolo:** l'autovettura indicata sul frontespizio di *Polizza*.



## **Informativa ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34 / 2010**

### **LEGGE APPLICABILE**

Il contratto sarà concluso con MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione La Previdente e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

### **FORO COMPETENTE**

Per le controversie nascenti dal contratto e riguardanti un consumatore è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto o sede legale del convenuto.

### **LINGUA APPLICABILE**

Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari verranno comunicate in lingua italiana.

Analogamente MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. propone, per la durata del contratto, la lingua italiana per le comunicazioni che dovessero intercorrere con il *Contraente*.

### **SCelta DELLA MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Si ricorda che il *Contraente* ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- a) La documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione
- b) Il contratto per la sua sottoscrizione
- c) Durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente

Il *Contraente* dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione all'Impresa.

Al di là della scelta effettuata, il *Contraente* può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta comunicazione su carta.

### **MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto stipulato a favore dei soci del "**Camper Club Italiano**" è collocato dall'Impresa tramite internet.

**Ogni interessato può consultare il sito internet [www.campersereno.it](http://www.campersereno.it) e fornire le informazioni ed i dati richiesti; l'Impresa invierà per fax o via e-mail un preventivo.**

### ***ASSICURAZIONE A MEZZO RAPPRESENTANTI***

Per le polizze auto rientranti a far parte della Convenzione stipulata a favore degli associati del Club AC Autocaravan, l'emissione, l'invio e la gestione del contratto avverrà tramite l'Agenzia Natali & Del Ninno, Via Lido 3/2 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel. 051-577345, fax. 051-577358, e-mail [info@campersereno.it](mailto:info@campersereno.it).

Qualora il cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, dovrà dichiararlo esplicitamente sin nella fase di realizzazione del preventivo; la documentazione riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo dovrà essere trasmessa all'Agenzia

### ***ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE***

Le informazioni sul premio da pagare, comprensive di tutte le voci che lo compongono, sono contenute nella proposta.

Se il *Contraente* vuole accettare la proposta, deve: corrispondere il *Premio*: il pagamento avverrà tramite

- bonifico bancario su conto corrente BANCASAI Iban : IT97S0317701000000000453252
- o conto corrente postale : 21375654
- inviare via e-mail a [info@campersereno.it](mailto:info@campersereno.it) o via fax al n. **051-577358** i seguenti documenti:
  - copia di un documento d'identità del proprietario/locatario del veicolo
  - copia di un documento d'identità del contraente, se diverso dal *Proprietario/Locatario*
  - copia del codice fiscale del *Contraente*
  - copia di un documento identificativo del veicolo, contenente i relativi dati tecnici nonché le generalità del *Proprietario/Locatario*
  - originale dell'attestazione di rischio, se si tratta di veicolo già assicurato in precedenza presso una Compagnia diversa dall'Impresa tramite posta a: Agenzia Natali & Del Ninno, Via Lido 3/2 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella proposta, deve segnalarle via e-mail a [info@campersereno.it](mailto:info@campersereno.it) o via fax al n. **051-577358** prima di effettuare il pagamento; a seguito di tale segnalazione, l'Impresa invierà al *Contraente* una nuova proposta; il *Contraente* può aderirvi pagando il *Premio* richiesto oppure rifiutarla.

#### SOTTOSCRIZIONE E RITRASMISSIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato dal *Contraente*. A tale scopo quest'ultimo potrà scegliere di utilizzare il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

#### PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'Impresa invierà al *Contraente*, tramite posta prioritaria (preceduta da fax o e-mail delle relative copie) la polizza, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni di legge e la Carta Verde; il *Contraente* potrà scegliere di ricevere i documenti originali con "*raccomandata un giorno*", aggiungendo al pagamento del premio assicurativo il costo di € 6.

**Prima di firmare il contratto, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di *Polizza*:**

a) Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni, **deve segnalarli immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto**; in questo caso l'Impresa invia al *Contraente* una nuova proposta con eventuale conguaglio del *Premio* e quindi procede alla sostituzione del contratto.

**Il *Contraente* deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta**; in alternativa può comunicare all'Impresa con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, **restituendo gli originali della *Polizza*, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso**. In questo caso, *l'Impresa*, entro 30 giorni da tale comunicazione, provvede -per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria- alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto di imposte e del contributo S.S.N e -per le altre garanzie eventualmente prestate dal contratto- alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto di imposte.

b) Se il *Contraente* non rileva errori e/o omissioni, deve trattenere la copia di sua spettanza (copia per il *Contraente*) e restituire via fax o e-mail o per **posta** entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto - gli altri originali della scheda di *Polizza* e della documentazione complementare, completati con tutte le firme richieste.

#### **DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)**

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della *Polizza* **dandone comunicazione con raccomandata A.R. all'Agenzia Natali & Del Ninno, Via Lido 3/2 40033 Casalecchio di Reno (BO) con la quale inoltre deve restituire in originale la**

**Polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.** L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al *Contraente* il *Premio* netto pagato e non goduto per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile obbligatoria. L'Impresa a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso.

## AVVERTENZA

### Contratto stipulato in assenza della garanzia RCA

Il contratto, in assenza della garanzia RCA può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.

**Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o MILANO ASSICURAZIONI non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (“Rinnovo del contratto”: articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” e articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Assistenza Stradale”).**

**Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell'annualità.**

Per quanto concerne il *Premio*, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 “Adeguamento del Premio” delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” ed “Assistenza Stradale”.

Nel caso di stipulazione di contratto **SENZA IL TACITO RINNOVO**, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo che sarà eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

### Contratto stipulato in presenza della garanzia RCA

Qualora il contratto preveda anche la presenza della garanzia RCA trova applicazione quanto previsto per quest'ultima dall'art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012 .

Pertanto il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità

## 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione “Protezione Rischi”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio:

- **(A) Incendio:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti in caso di *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
- **(B) Furto:** garantisce il veicolo contro i *Rischi* derivanti dal suo *Furto* o *Rapina*, anche solo di sue parti, nonché per i *Danni diretti* subiti nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

- **(C) Collisione:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto con un altro veicolo identificato.
- **(D) Danni Accidentali:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto comunque verificatosi.
- **(E) Eventi Sociopolitici e Naturali:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di atti dolosi di terzi (atti vandalici) e a seguito di fenomeni naturali (esempio, grandine, uragani, trombe, tempeste).
- **(F) Garanzie Aggiuntive Compact Perdite Pecuniarie:** in caso di perdita totale del veicolo garantiscono il rimborso della tassa di proprietà e delle spese d'immatricolazione; in caso di *Furto*, *Rapina*, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo, ovvero di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, garantiscono il rimborso delle spese di parcheggio e custodia disposti dall'Autorità e delle spese per il duplicato della patente di guida; in caso di *Furto*, *Rapina*, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo o di suo sequestro amministrativo a seguito di *Sinistro* RCA garantiscono il rimborso delle spese per danni indiretti derivanti dall'inutilizzabilità del veicolo stesso.
- **(G) Garanzie Aggiuntive Compact Responsabilità:** assicurano la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivantegli dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori e la responsabilità civile del *Proprietario/locatore del veicolo* per i danni causati al conducente da difetti di manutenzione del veicolo medesimo.
- **(H) Garanzie Aggiuntive Oro:** garantiscono il rimborso dei danni da *Furto* di bagagli trasportati, delle spese per i documenti richiesti per la *Liquidazione* di un *Sinistro*, delle spese di lavaggio e disinfezione in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di *Furto* o *Rapina*, e delle spese per corsi di aggiornamento per recupero "punti".
- **(I) Garanzie Aggiuntive Class:** garantiscono il rimborso delle spese derivanti dalla perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*; in caso di *Incendio* o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, garantiscono il rimborso dei danni ai bagagli di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati; garantiscono il rimborso delle spese per il ripristino del locale adibito a box a seguito di *Incendio* o *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.
- **(L) Garanzie Aggiuntive VIP:** garantiscono il rimborso per rottura cristalli; il ripristino delle dotazioni di sicurezza (*Airbag* e cinture di sicurezza); il rimborso dei danni cagionati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione; il rimborso della spesa d'acquisto del veicolo, in caso di *Sinistro Furto* o *Incendio* indennizzabile; il ripristino dell'*Impianto antifurto* e/o sistema di navigazione satellitare.
- **(N) Carico e scarico con mezzi meccanici:** assicura, fino a concorrenza per ogni *Sinistro* dei *Massimali* previsti in *Polizza* per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile del *Proprietario* e -se persona diversa- del *Committente* per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in *Polizza*.
- **(O) Infortuni del conducente:** assicura il conducente del veicolo per gli *Infortuni* subiti in conseguenza della circolazione.

- **(P) Tutela Giudiziaria:** garantisce il rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale –civile e penale- conseguenti a un *Sinistro* rientrante in garanzia e concernente il veicolo assicurato (le spese per l'intervento di un legale; le spese sostenute in giudizio per l'intervento di un perito, nominato dall'Autorità o dall'Assicurato; le *Spese di giustizia* nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata da *Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.*; le *Spese di soccombenza*, in caso di condanna dell'Assicurato).
- **(T) Ricorso Terzi da Incendio Compact:** assicura la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'*Incendio* o *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non sia in circolazione.
- **Garanzie non solo Auto:**
  - **(R) Condizioni Integrative Infortuni del proprietario:** garantiscono il *Proprietario del veicolo* assicurato per gli *Infortuni* subiti quando è alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione ovvero quando è trasportato su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale.
  - **(S) Condizioni Integrative Responsabilità Civile del proprietario:** assicurano la responsabilità civile del *Proprietario del veicolo* assicurato derivantegli dall'uso o dalla proprietà di altri mezzi di locomozione/navigazione non soggetti all'obbligo di legge ovvero in relazione alla sua presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato.

E', inoltre, possibile scegliere la copertura assicurativa "Assistenza Stradale", che garantisce l'assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile, che renda il veicolo assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca lesioni a seguito della circolazione del predetto veicolo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione.

## AVVERTENZA

**Le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'articolo 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e a quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari.**

**Si rinvia, inoltre, all'articolo 2 "Esclusioni" e all'articolo 10 "Limitazioni della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Stradale" e a quanto specificatamente previsto dalle Condizioni Particolari di quest'ultima garanzia.**

**In particolare, con riferimento alla condizione particolare O) Infortuni del conducente della Sezione Protezione Rischi, l'assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni (articolo O.2 "Esclusioni").**

**Segnaliamo infine che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 7 "Sospensione in corso di contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" ed "Assistenza Stradale", cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.**

## AVVERTENZA

**Ricordiamo che le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di indennizzo, nonché scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in**

**Euro) e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto viene riportato nelle suddette Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi" e nelle Condizioni di Assicurazione della garanzia "Assistenza Stradale", nonché in Polizza, in corrispondenza delle garanzie acquistate.**

**Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20%, indennizzo pari a € 400.**

**Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20% minimo € 200, indennizzo pari a € 300. Esempio di un limite di indennizzo: limite pattuito € 500, danno al veicolo pari a € 550, indennizzo pari a € 500.**

**Evidenziamo, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile con conseguente riduzione dell'indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto in corrispondenza della voce "Capitale assicurato" riportata nelle Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi" A.3), B.3), D.3), ed E.3).**

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità**

##### **AVVERTENZA**

**Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.**

**Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" ed "Assistenza Stradale".**

#### **5. Aggravamento e diminuzione del Rischio**

Ricordiamo di dare comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI di ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso MILANO ASSICURAZIONI si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e "Assistenza Stradale".

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio una variazione dell'uso del veicolo (ad esempio da uso privato a uso noleggio senza conducente) rispetto a quello dichiarato in Polizza che ne comporti una maggiore pericolosità.

#### **6. Premi**

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze presso l'Agenzia o punto di vendita ai quali è assegnato il contratto (articolo 3 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e "Assistenza Stradale").

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

L'importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da MILANO ASSICURAZIONI all'intermediario.

La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale. E' prevista la possibilità di frazionare il *Premio* in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul *Premio* annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*.

Qualora siano concedibili ulteriori sconti di *Premio* sul singolo contratto, anche in forza di convenzioni con particolari enti o associazioni, l'intermediario illustra al *Contraente* le condizioni di applicabilità degli stessi.

#### **AVVERTENZA**

***Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (1° comma articolo 1899 codice civile), come indicato in Polizza.***

***Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.***

***Precisiamo che con riferimento alle Condizioni Particolari O) Infortuni del conducente e R) Condizioni Integrative Infortuni del Proprietario della Sezione "Protezione Rischi", il Premio e la somma assicurata non sono soggette ad adeguamento.***

#### **7. Rivalse.**

##### **AVVERTENZA**

***Relativamente agli indennizzi pagati MILANO ASSICURAZIONI esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1916 codice civile. MILANO ASSICURAZIONI però rinuncia all'esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate agli articoli 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Stradale" ("Diritto di surrogazione").***

#### **8. Diritto di recesso**

##### **AVVERTENZA**

##### **Contratto stipulato in assenza della garanzia RCA**

***Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (1° comma articolo 1899 codice civile).***

***In presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il Premio. In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale (articolo 5 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e "Assistenza Stradale").***

##### **Contratto stipulato in presenza della garanzia RCA**

***Qualora nello stesso contratto sia presente la garanzia RCA troverà applicazione l'art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, pertanto il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.***

***Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.***

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da

quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

**Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.**

#### **10. Legge applicabile al contratto**

Ai sensi dell'articolo 180 del *Codice* il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il *Rischio* è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

#### **11. Regime fiscale**

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di *Polizza*.

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

##### **AVVERTENZA**

***Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a MILANO ASSICURAZIONI o alla sua Agenzia/Punto di vendita entro 5 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. La Denuncia di Infortunio deve essere inviata entro 10 giorni dall'evento o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi Beneficiari ne hanno avuto la possibilità. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 8 "Denuncia del Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi".***

***Per l'attivazione della garanzia "Assistenza Stradale", l'Assicurato deve attenersi alle indicazioni riportate all'articolo 8 "Obblighi dell'Assicurato" delle relative Condizioni Generali di Assicurazione.***

***Per gli aspetti di maggior dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto agli articoli 8 "Denuncia del Sinistro", 10 "Determinazione dell'ammontare del danno", 11 "Controversie sulla Liquidazione dei danni" e 12 "Indennizzo in forma specifica" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e a quanto previsto dalle singole Condizioni Particolari.***

***Con riferimento alla Condizione Particolare O) Infortuni del conducente e R) Condizioni Integrative Infortuni del Proprietario della Sezione "Protezione Rischi", l'Assicurato deve presentare la certificazione medica e i giustificativi di spesa richiesti per documentare il danno e consentire la visita da parte dei medici incaricati da MILANO ASSICURAZIONI. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli O.6 e R.7 "Documenti complementari alla Denuncia del Sinistro".***



## AVVERTENZA

**Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Giudiziaria la gestione viene affidata dalla MILANO ASSICURAZIONI a Europa Tutela Giudiziaria S.p.a. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa, si rinvia a quanto previsto dagli articoli P.7 "Denuncia del Sinistro" e P.8 "Gestione del Sinistro" della Condizione Particolare P).**

**Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla MILANO ASSICURAZIONI a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall'articolo 8 "Obblighi dell'Assicurato" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Stradale" e quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari di tale garanzia.**

## 13.Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti-Servizio Clienti

Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 - Firenze

Fax: (+39) 055-4792044

Email: [servizio.reclami@milass.it](mailto:servizio.reclami@milass.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.


Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il rappresentante legale  
Milano Assicurazioni S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Carlo Cimbrini



**N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.**

*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 06.2013*